

Mod 730 Operai Iscritti

Trattamento fiscale prestazioni e deducibilità spese sanitarie

In previsione delle prossime scadenze per la consegna dei Mod CU e quindi della presentazione della dichiarazione Mod 730/2016 (redditi 2015) si forniscono chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalla Cassa ai lavoratori iscritti.

Tali prestazioni sottostanno ad un regime fiscale differente a seconda della natura delle stesse.

PRESTAZIONI NON SANITARIE

Sono assoggettate a ritenuta IRPEF alla fonte le seguenti prestazioni "non sanitarie":

- APE Anzianità professionale edile
- Buoni libro
- Premio per diploma di laurea
- Matrimonio
- Nascita di figli
- Agevolazione per il trasferimento del nucleo familiare
- Sussidi straordinari

Per queste la Cassa, quale sostituto di imposta, provvede a versare all'Erario per conto dell'iscritto beneficiario l'importo trattenuto del quale viene data certificazione attraverso il modello CU che sarà cura dell'iscritto stesso utilizzare ai fini della dichiarazione annuale dei redditi.

PRESTAZIONI SANITARIE

Per quel che riguarda invece le prestazioni di carattere "sanitario":

- Protesi dentarie
- Protesi oculistiche
- Protesi acustiche
- Ticket sanitari
- Visite Specialistiche

non sono soggette a trattenute alla fonte. **La Cassa richiede comunque le documentazioni di spesa in originale** per consentire agli uffici le necessarie verifiche.

IMPONIBILITÀ E REGIME FISCALE

A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009, a partire dal 2016 (nonché per il conguaglio dell'anno 2015) la quota di contributo Cassa Edile destinato a "prestazioni", indistintamente dalla quota versata dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorre a formare reddito di lavoro dipendente per cui i datori di lavoro devono includere, nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la percentuale di contributo destinato alle prestazioni di carattere sia sanitario che non sanitario. (Vedi News n. 1/2016).

DI CONSEGUENZA LE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI LAVORATORI, INDIPENDENTEMENTE DALLE PRESTAZIONI RICEVUTE DALLA CASSA, SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Gli uffici della Cassa restano a disposizione per ogni chiarimento.

Febbraio 2016

Cassa Edile